



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla Delib.G.R. n. 31/19 del 27.6.2017

Istituzione elenco dei centri commerciali naturali. Direttive

Premessa

Con le presenti direttive si disciplina l'istituzione dell'Elenco regionale dei centri commerciali naturali (di seguito individuati con l'acronimo CCN) operanti sul territorio regionale, al fine di valorizzare la loro attività in termini di qualificazione e di sostegno del sistema commerciale, di promozione del territorio, nonché di contrasto allo spopolamento dei centri urbani minori.

Art. 1 – Definizione

Per centro commerciale naturale a norma dell'art. 1 lett. g), della L.R. 18 maggio 2006, n. 5, s'intende l'insieme delle attività commerciali, artigianali, di servizi che svolgono attività integrate secondo un indirizzo comune e sono individuati giuridicamente nelle forme del Consorzio o dell'Associazione, possono aderire alla formazione dei centri commerciali naturali il comune, gli enti pubblici e privati e le associazioni di categoria.

Ogni CCN deve dotarsi di "logo" e "denominazione" che contraddistingue le attività ed i servizi resi dagli associati per finalità comuni.

Il CCN ha la finalità di:

- 1) valorizzare e riqualificare il commercio nelle aree urbane in armonia con il contesto architettonico, sociale e culturale, con particolare riferimento al rilancio economico sociale degli agglomerati urbani piccoli medi e grandi;
- 2) favorire i processi di aggregazione degli esercizi di commercio, degli esercizi di somministrazione, delle imprese artigiane, turistiche e dei servizi;
- 3) favorire il miglioramento della competitività degli associati attraverso la realizzazione di azioni condivise di marketing e comunicazione volte all'acquisizione di nuove quote di mercato e la fidelizzazione dei clienti;
- 4) favorire il miglioramento della competitività degli associati anche attraverso lo sviluppo delle competenze delle risorse umane;
- 5) riqualificare il commercio attraverso processi che favoriscano offerte sistemiche di prodotto e



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

di servizi da parte degli associati.

All'interno del centro commerciale naturale le imprese del commercio, compresi i pubblici esercizi devono essere in numero non inferiore a 10 e rappresentare almeno il 50% della composizione totale del CCN. Non sono associabili ai CCN, per le finalità di cui all'art. 36 della L.R. 18 maggio 2006, n. 5, le attività di media e grande distribuzione commerciale.

Art. 2 – Ambiti territoriali

Ogni CCN deve operare in un contesto geografico distinto e omogeneo e qualora coesistano più CCN nel medesimo comune, essi devono operare in ambiti commerciali distinti e ben distinti fra loro.

Con gli stessi obiettivi e finalità potranno essere favorite forme di operatività più complesse, ovvero i CCN che, attraverso la stipula di appositi accordi di programma, collaborano con i Comuni, le Camere di Commercio, le Associazioni di Categoria del commercio, dell'artigianato, le Associazioni di tutela dei consumatori, gli Enti pubblici e privati, le Proloco, le Onlus e/o altre organizzazioni culturali operanti nella valorizzazione e promozione del territorio, ovvero i CCN a cui abbiano aderito i soggetti di cui sopra.

Un esercizio commerciale può aderire a un solo CCN, un'impresa titolare di più esercizi commerciali, può aderire a più CCN tramite le singole unità locali operanti nei rispettivi ambiti commerciali.

Art. 3 - Organizzazione

I centri commerciali naturali devono costituirsi in forma di Associazione o Consorzio nelle forme di legge con apposito atto registrato e dotarsi di uno statuto nel quale siano indicate natura, finalità, organizzazione, durata, sede legale.

Dallo statuto dovrà evincersi chiaramente la struttura e organizzazione democratica dell'organismo.

Art. 4 - Istituzione dell'Elenco regionale dei centri commerciali naturali

1. L'Elenco regionale dei centri commerciali naturali costituiti in conformità a quanto disposto dalle presenti direttive è istituito presso l'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
2. L'iscrizione nell'elenco, a seguito di presentazione di domanda, è disposta con determinazione del direttore del servizio competente, dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Decorso il suddetto termine in assenza di emanazione del provvedimento, la richiesta si ritiene accolta. L'elenco regionale sarà reso pubblico sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna. Eventuali nuove domande di iscrizione all'elenco, potranno essere presentate in qualunque periodo dell'anno. La regolare iscrizione all'elenco regionale dei centri commerciali naturali è presupposto necessario per beneficiare dei contributi regionali.

3. L'albo regionale dei centri commerciali naturali istituito con la deliberazione della Giunta regionale n. 44/36 del 23 ottobre 2013 è soppresso.
4. Al fine di perseguire i principi di semplificazione e di continuità dell'operato della Pubblica amministrazione, i CCN già iscritti all'Albo regionale soppresso di cui al comma 3 del presente articolo, devono presentare quanto richiesto nel successivo articolo 6 punto 3 e secondo le modalità in esso indicate.

Art. 5 - Requisiti e procedimento per l'iscrizione all'elenco

Al fine dell'iscrizione all'elenco di cui all'art. 5, i CCN devono presentare domanda presso il servizio competente dell'Assessorato del Turismo Artigianato e Commercio, della Regione Autonoma della Sardegna, (tramite posta certificata o raccomandata e secondo le modalità indicate nell'avviso pubblico da emanarsi entro 10 giorni dalla approvazione delle presenti direttive a cura dell'Assessorato competente) con allegata la seguente documentazione:

- atto costitutivo, Statuto e Regolamento in copia (ai sensi dell'art. 19 e 19 bis del DPR445/2000) da cui risultino natura, finalità, organizzazione, democraticità del funzionamento del Consorzio o dell'Associazione;
- nei casi di adesione del comune e laddove non previsto nell'Atto costitutivo, copia (ai sensi dell'art. 19 e 19 bis del DPR 445/2000) della delibera di Consiglio tramite la quale si dispone l'adesione dell'Amministrazione Comunale al CCN;
- copia conforme del verbale di nomina del rappresentante legale;
- dichiarazione del Presidente del CCN resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 attestante l'elenco delle imprese associate, in relazione alle quali debbono essere precisate: il tipo di attività svolta; i dati identificativi del rappresentante legale; la partita IVA; l'indirizzo della sede legale e dell'unità locale in cui si svolge l'attività;
- nella dichiarazione dovrà essere specificato se le aziende che fanno parte del centro commerciale naturale sono piccole e/o medie imprese, secondo la definizione riportata nel



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Regolamento CE n. 70/2001 e successive modificazioni;

- comunicazione del “logo” e “denominazione” che contraddistingue le attività ed i servizi resi.

Art. 6 – Integrazioni, aggiornamenti. Permanenze e cancellazioni dall'elenco

1. Gli atti concernenti modifiche o integrazioni allo Statuto, al Regolamento e alla Rappresentanza Sociale dovranno essere comunicati e trasmessi, entro 30 giorni dall'adozione, all'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio. I CCN regolarmente inseriti nell'elenco hanno cura di aggiornare l'Assessorato in merito alla loro composizione trasmettendo, qualora modificato rispetto al momento dell'inserimento nell'Elenco regionale, i dati identificativi del rappresentante legale; la partita IVA; l'indirizzo della sede legale e dell'unità locale in cui si svolge l'attività.
2. Ai fini della permanenza nell'elenco regionale i CCN regolarmente iscritti devono inviare copia del verbale di assemblea annuale di cui all'art. 20 del codice civile per quanto attiene alle associazioni e di cui all'art. 2660 cc e seguenti nel caso di consorzi e l'elenco delle imprese associate precisando il tipo di attività svolta nel caso di intervenute modifiche della composizione del CCN.
3. In sede di prima applicazione i Centri Commerciali Naturali iscritti nell'albo istituito con la deliberazione della Giunta regionale n. 44/36 del 23 ottobre 2013 devono inviare la documentazione di cui al comma 2 del presente articolo secondo le modalità indicate nell'avviso pubblico di cui all'art. 5. Gli stessi devono inviare gli atti concernenti modifiche o integrazioni allo Statuto, al Regolamento e alla Rappresentanza Sociale qualora intervenuti come indicato nel comma 1 del presente articolo.
4. La mancata comunicazione delle variazioni e aggiornamenti afferenti l'attività del CCN se reiterata per due annualità, a decorrere dal 30 giugno di ciascun anno, senza giustificati motivi, comportano la cancellazione dall'Elenco regionale. Il provvedimento di cancellazione dall'elenco è disposto con determinazione del direttore del servizio competente, dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.

Art. 7 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti direttive si rinvia alla normativa di settore.